

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCIANO IMPERIALI

- Presidente -

Sent. n. sez. 581/2026

LUIGI AGOSTINACCHIO

UP - 17/04/2026

GIUSEPPE COSCIONI

R.G.N. 6029/2026

GIUSEPPE SGADARI

SIMONETTA COLELLA

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED] nato a [REDACTED]

avverso la sentenza dal Tribunale di Caltagirone il 17/09/2025,
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del
procedimento,
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,
vista la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Pietro Molino,
ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso,
vista la memoria di replica a firma avv. [REDACTED] datata 09/04/2026,
con la quale si insiste nel ricorso,
vista la memoria conclusionale, con allegata nota spese, per la parte civile [REDACTED]
a firma avv. [REDACTED] in data 04/04/2026, con la quale si chiede di dichiarare
inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 09/04/2025 il Tribunale di Caltagirone ha
confermato la sentenza emessa in data 17/09/2025 dal Giudice di Pace di



Militello di Val di Catania, di condanna dell'imputato [REDACTED] [REDACTED] per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. commesso il 12 maggio 2018.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente omissso la pronuncia di sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità della querela, poiché la stessa non è stata presentata dalla persona offesa proprietaria del terreno invaso dall'imputato, [REDACTED] [REDACTED] bensì da [REDACTED] [REDACTED] quale procuratrice della [REDACTED] alla quale quest'ultima aveva conferito una procura notarile generale che prevedeva genericamente la possibilità di presentare "denunce" e non anche quella di presentare "querelle"; assume, inoltre, la difesa che il fatto che la [REDACTED] già procuratrice generale della [REDACTED] si sia costituita parte civile in quanto erede testamentaria della stessa [REDACTED] (nel frattempo deceduta), non vale a legittimare *ex post* la presentazione della querela, trattandosi di atto personalissimo, che, quindi, deve essere presentato personalmente dalla parte offesa ovvero a mezzo di procura speciale che contenga la determinazione dell'oggetto specifico per cui è conferita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. La querela è stata presentata da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] quale procuratrice di [REDACTED] alla quale quest'ultima aveva conferito una procura notarile generale che prevedeva genericamente la possibilità di presentare "denunce" e non anche quella di presentare "querelle". Dal documento notarile allegato, datato 30 gennaio 2018, si evince che "la parte procuratrice viene investita del potere di compiere in genere qualsiasi altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e di ogni necessaria facoltà in modo che, in nessun caso e per qualsiasi atto, anche se qui non specificatamente indicato, le si possa opporre mancanza o imprecisione di poteri, dovendo essere considerata "alter ego" della stessa parte rappresentata, la quale promette sin da ora di avere per valido ed approvato il suo operato, sotto gli obblighi di legge".

1.2. Ebbene, tale procura non risulta contenere una precisa, e neanche sommaria, indicazione del fatto che avrebbe dovuto essere oggetto di querela e ciò rende non regolare la presentazione della querela per i fatti oggetto del relativo procedimento. È vero che, ai sensi dell'art. 37 disp. att. cod. proc. pen., è espressamente previsto che la procura speciale possa essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto cui la procura si riferisce, ma, al contempo, non è sufficiente un mandato per proporre genericamente querela. La giurisprudenza di



questa Corte si è, invero, espressa nel senso che la procura speciale, preventivamente rilasciata per la proposizione della querela, deve, a pena di inammissibilità, contenere il riferimento a specifici reati oppure l'indicazione delle situazioni in cui il mandatario debba attivarsi, non essendo sufficiente un generico mandato a proporre querela (Sez. V, 17 marzo 2010, dep. 30 giugno 2010, n. 24687; conf. Sez. 6, n. 28807 del 05/04/2016, Rv. 267432 - 01; Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2022, dep. 27/07/2020, Rv. 279288 - 01). Nel caso in esame, alla luce delle richiamate indicazioni ermeneutiche, la procura speciale, come detto, non pare conforme ai requisiti di legge, non contenendo alcun riferimento né al reato, né, quantomeno, al fatto oggetto di querela.

2. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza della condizione di procedibilità della querela.

3. All'annullamento senza rinvio della decisione impugnata consegue la revoca delle statuizioni civili disposte in favore della parte civile costituita.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Revoca le statuizioni civili.

Così è deciso, 17/04/2026

Il Consigliere estensore
SIMONETTA COLELLA

Il Presidente
LUCIANO IMPERIALI

